



COMUNE DI SAN GIORGIO SU LEGNANO
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE CONCESSORIO
PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 15.10.2013

MODIFICHE

	OGGETTO	ENTRATA IN VIGORE
C.C. n.20 del 25/06/2015	Modifica art.5, comma 2 Modifica Allegato 1	25/06/2015.

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di entrate riconosciuta ai comuni dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio previsto dall'articolo 27, commi 5, 7 e 8, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (*Nuovo Codice della Strada*).

ART. 2 - OGGETTO DEL CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO

1. Le occupazioni permanenti del demanio e del patrimonio stradale del Comune di San Giorgio su Legnano descritte nell'Allegato 1 sono soggette a canone non ricognitorio. Le occupazioni realizzate al di fuori della sede stradale sono comunque considerate come effettuate entro i limiti delle fasce di rispetto stradale e, pertanto, assoggettate al pagamento del canone non ricognitorio. Sono, inoltre, soggette a canone non ricognitorio le occupazioni dei tratti di strada per i quali il Comune di San Giorgio su Legnano esercita la potestà autorizzatoria ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del Codice della Strada, e le occupazioni di aree private gravate da servitù di uso pubblico.

2. Si considerano permanenti le occupazioni di carattere stabile effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione / autorizzazione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

3. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al canone di concessione non ricognitorio. Si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ART. 3 - SOGGETTO OBBLIGATO AL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il canone di concessione non ricognitorio è dovuto dal concessionario o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche se abusivo. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Il canone non ricognitorio è dovuto al Comune di San Giorgio su Legnano per ciascun anno solare di durata dell'occupazione.

2. La consistenza da assoggettare a canone non ricognitorio è misurata, a seconda della tipologia, a corpo o in metri quadrati o in metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare)

3. Per gli impianti pubblicitari ed i cartelloni di qualsiasi genere, la consistenza è data dal lato maggiore del mezzo pubblicitario, espressa in metri lineari, con esclusione della superficie

occupata dalla parte strutturale dell'impianto (pali di sostegno della struttura).

4. Le tariffe relative al presente regolamento sono determinate dalla Giunta Comunale e possono essere aggiornate annualmente con proprio atto da adottarsi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancato aggiornamento si applicano le tariffe fissate per l'anno precedente.

5. Per ogni anno di riferimento il canone non ricognitorio è detratto dall'importo dovuto a titolo di tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e canone ricognitorio relativi alla medesima occupazione. Resta fermo il versamento della differenza positiva.

ART. 5 - PAGAMENTO DEL CANONE NON RICOGNITORIO

1. Per l'anno di inizio occupazione, il pagamento del canone non ricognitorio deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, ed è dovuto in dodicesimi, in rapporto ai mesi di effettiva occupazione. I periodi di occupazione maggiori o uguali a quindici giorni si considerano pari ad un dodicesimo del canone annuo, i periodi inferiori a quindici giorni si trascurano.

2. Per le annualità successive a quelle del rilascio il pagamento del canone annuo si effettua in autoliquidazione entro il **15 settembre**¹ dell'anno in corso.

3. In caso di sanatoria delle occupazioni prive della prescritta concessione o autorizzazione, l'obbligo del pagamento del canone decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui viene accertata l'occupazione, salvo che la data d'inizio occupazione risulti diversamente accertabile.

ART. 6 - ACCERTAMENTO, SANZIONI AMMINISTRATIVE E INTERESSI

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio, il soggetto gestore dell'entrata invia al soggetto obbligato uno specifico avviso, con invito ad adempiere nel termine di sessanta giorni. La notifica dell'avviso può essere effettuata anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. La notifica degli avvisi deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato.

3. Fermo restando il disposto dell'articolo 20, commi 4 e 5, del citato Decreto Legislativo n. 285/1992, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per l'omesso, il parziale, ed il tardivo versamento effettuato oltre 180 giorni dalla scadenza si applica una sanzione pecuniaria pari al 5% dell'importo non versato entro un minimo pari ad €. 25,00 ed un massimo di €. 500,00; per il tardivo versamento effettuato entro 180 giorni dalla scadenza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 2% dell'importo dovuto entro un minimo di € 25,00 ed

¹ Parole modificate con delibera C.C. n.20 del 25/06/2015, in vigore dal 25/06/2015.

Testo previgente approvato con deliberazione C.C. n. 34 del 15/10/2013, in vigore dal 15/10/2013 «30 aprile».

un massimo di € 500,00.

4. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del canone non ricognitorio sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno in regime di capitalizzazione semplice.

ART. 7 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate avviene:

- mediante la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica settembre 1973, n. 602;
- mediante il sistema dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. In caso di affidamento a terzi del servizio di riscossione dei canoni concessori non ricognitori, il procedimento di riscossione coattiva di cui al comma precedente è svolto dal concessionario.

3. Le spese materialmente sostenute per l'espletamento della procedura di riscossione coattiva sono a totale carico dell'utente.

ART. 8 - RIMBORSI

1. Gli interessati possono richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Sulle somme da rimborsare sono calcolati gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno a partire dal giorno in cui il pagamento è stato eseguito.

ART. 9 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il pagamento del canone annuo dovuto per l'anno 2013 deve avvenire entro il 31 dicembre 2013.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto dell'entrata in vigore di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tal caso, e in attesa della formale modificazione del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.
3. A norma dell'articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 1° gennaio 2013.

ALLEGATO 1) al Regolamento per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio.

TIPOLOGIE

1) Occupazioni realizzate per l'erogazione di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa:

1.1 Condotture sotterranee relative ai servizio idrico integrato, gas ed energia elettrica.

1.2 Condotture sotterranee relative a linee telefoniche, impianti dati e simili².

² Punto introdotto con delibera C.C. n.20 del 25/06/2015, in vigore dal 25/06/2015.